



IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

Vista la legge n. 232/2016 in particolare l'art.1, commi 252-267, riguardante la materia dei contributi a carico dagli studenti iscritti ai corsi di studio o scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Palermo per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi;

Vista la deliberazione 08.02 del 29/02/20204 del Consiglio di amministrazione;

DECRETA

di emanare il **Regolamento in materia di contribuzione studentesca** – A.A. 2024/2025, nella versione di seguito riportata, giusta deliberazione 08.02 del 29/02/20204 del Consiglio di amministrazione:

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della vigente normativa ridefinita dall'art. 1, commi 252-267, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii, la materia dei contributi a carico dagli studenti iscritti ai corsi di studio o scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Palermo per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.
- 2) Il contributo annuale a carico dagli studenti è determinato, in ossequio alla normativa vigente, secondo il principio di onnicomprensività annuale di cui all'art. 1, comma 252, della legge sopra citata, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività.
- 3) L'adeguamento della tassa Regionale per il Diritto allo Studio è disposto in base alle disposizioni della Regione per l'A.A. di riferimento.

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

- 1) La contribuzione a carico degli studenti è costituita da:
 - a) Imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in maniera virtuale.
 - b) Tassa regionale per il diritto allo studio, versata secondo l'importo stabilito dalla Regione Sicilia.
 - c) Contributo onnicomprensivo annuale, determinato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente Regolamento secondo classi di appartenenza reddituale stabilite in funzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente — ISEE (calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'art. 2-sexies del D. Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e legge n. 89/2016), per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario. L'importo è dovuto, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 255, 256, 257 e 258 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii, da tutti gli studenti ad eccezione di coloro che beneficiano degli esoneri totali o parziali indicati nel presente regolamento.

Art. 3 - CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE

- 1) Il contributo onnicomprensivo annuale è differenziato per le aree e i corsi abilitanti all'esercizio della professione, come appresso indicato:
 - a) Scientifica
Dipartimenti di: Architettura; Ingegneria; Matematica e Informatica; Fisica e Chimica, con eccezione della classe di laurea magistrale a ciclo unico LMR/02 (Conservazione e restauro dei Beni culturali); Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche; Scienze della Terra e del Mare; Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, con eccezione della classe di laurea magistrale a ciclo unico LM-42 (Medicina veterinaria); Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche limitatamente ai corsi delle classi L-41 e LM-82.



- b) Umanistica
Dipartimenti di: Giurisprudenza; Scienze Politiche e delle relazioni internazionali; Cultura e Società; Scienze Umanistiche; Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione, con eccezione della classe LM-85 bis; Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche limitatamente ai corsi non rientranti nella lettera a)
 - c) Medico-veterinaria: classi LM-41; LM-42; LM-46;
 - d) Professioni Sanitarie: classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4, LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4, abilitanti;
 - e) Scienze della Formazione Primaria: classe LM-85 bis, abilitante;
 - f) Conservazione e Restauro dei Beni Culturali: classe LMR/02, abilitante.
- 2) Per ciascuna area e corso, di cui al precedente comma 1, il contributo onnicomprensivo annuale è determinato secondo le classi di reddito ISEE come specificato nella tabella "A". Per i corsi che si svolgeranno prevalentemente o interamente a distanza, oltre al contributo onnicomprensivo annuale determinato ai sensi dei commi precedenti, è previsto il pagamento di un contributo annuale aggiuntivo, secondo gli importi specificati nella Tabella A1 da versare contestualmente al pagamento della prima rata.
- 3) Agli studenti iscritti ad un anno accademico superiore alla durata normale del corso di studi, aumentato di uno, si applica, sul contributo onnicomprensivo dovuto secondo la classe ISEE di appartenenza, la maggiorazione del 10%. Per la determinazione della durata normale del Corso di Studio si fa riferimento agli artt. 16 e 17 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 4 – ESONERI TOTALI E PARZIALI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

- 1) Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo:
- a) gli studenti, iscritti al primo anno accademico, appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 25.000,00 euro;
 - b) gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
 - b1. appartengono ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 25.000,00 euro;
 - b2. sono iscritti all'Università degli Studi di Palermo, da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - b3. - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; - nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli studenti in mobilità Internazionale la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti.

Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti nell'anno precedente il passaggio di Corso di Studio.

1 bis) Per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 25.000 euro che non sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno, ma che soddisfino i requisiti di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è quantificato secondo quanto indicato nella Tabella A2.

2) Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è maggiore di 25.000 euro ed inferiore o uguale a 30.000 euro, il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è uguale alla percentuale, riportata nella Tabella A3, per singola area o corsi di studio, della quota di ISEE eccedente 25.000 euro. Per gli studenti iscritti a un anno successivo al primo, tale condizione si applica purché ricorra il



sottoindicato requisito:

- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, siano stati sostenuti esami di insegnamenti previsti nel piano di studi per almeno 10 crediti formativi universitari entro la data del 10 agosto del primo anno;
- nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, siano stati sostenuti esami di insegnamenti previsti nel piano di studi almeno 25 crediti formativi universitari nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

Per gli studenti in mobilità internazionale, la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti. Laddove, dall'applicazione dei criteri di cui al presente comma, l'importo del contributo onnicomprensivo dovuto da studenti con ISEE ricompreso nella fascia calmierata risulti superiore a quello determinato dall'art.1, comma 1, lett. b) del DM n. 1014 del 3/8/2021 o da D.M successivi, si applicherà l'importo più favorevole per lo studente. Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti nell'anno precedente il passaggio di Corso di Studio. Non saranno prese in alcuna considerazione altre tipologie di convalida di insegnamenti.

- 3) Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 68 del 29.03.2012, sono esonerati dal versamento del contributo onnicomprensivo:
- a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;
 - b) gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità pari o superiore al sessantasei per cento. Ai sensi della Legge Regionale 20/2002 e del D. Lgs. 68/2012 tali studenti sono esonerati anche dal pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo studio. Al momento dell'immatricolazione e/o dell'iscrizione ad anni successivi al primo lo studente con disabilità e/o con invalidità, per beneficiare dei Servizi dedicati e specifici offerti dall'Ateneo (trasporto, assistenza alla persona, etc...), dovrà espressamente indicare a quale delle condizioni, previste dalla legge, appartiene.
 - c) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, D.Lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli Affari Esteri;
 - d) gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate. L'esonero viene considerato totalmente o nella misura parziale del 50% per il primo semestre e del 50% per il secondo semestre, a seconda del periodo di interruzione, che non dovrà essere comunque inferiore a sei mesi. L'infermità dovrà essere certificata da un'istituzione pubblica e, poiché l'aratio della concessione dell'esonero sta nell'impossibilità da parte dello studente di seguire l'attività didattica alla quale è correlato il contributo onnicomprensivo, per il periodo in cui il richiedente versa in stato di infermità, comunque non inferiore ad un semestre, egli non potrà compiere alcun atto relativo alla propria carriera universitaria;
- 4) Ai sensi dell'art. 30 della legge 30 marzo 1971 n. 118, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo gli studenti figli dei beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, dichiarati tali secondo le norme di legge, con reddito ISEE-U inferiore o uguale a 30.000,00 euro. Tutti i soggetti richiedenti l'esonero devono allegare adeguata certificazione;
- 5) Gli studenti orfani o figli di soggetti che, a seguito di apposito provvedimento rilasciato dal Tribunale, sono stati privati della responsabilità genitoriale che presentino un ISEE inferiore o uguale a 30.000 euro, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo.
- 6) Gli studenti figli di vittime della mafia o del racket, dichiarati tali secondo le norme di legge, con reddito ISEE-U inferiore o uguale al limite massimo ISEE della classe 19 di cui alla tabella sono esonerati dal



contributo onnicomprensivo.

- 7) Gli studenti detenuti o che fruiscono di misure alternative alla detenzione sono esonerati dal contributo onnicomprensivo, per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio, aumentato di uno. Sono altresì esonerati dal contributo onnicomprensivo per gli anni successivi, purché siano rispettati i requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area.
- 8) Il personale TAB dell'Università degli Studi di Palermo che si immatricola o si iscrive a Corsi di Studio presenti all'interno dell'offerta formativa di Ateneo, nel rispetto dei requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area, è esonerato dal contributo onnicomprensivo.
Eventuali ulteriori agevolazioni potranno essere riconosciute al personale dipendente di altre amministrazioni previo accordo tra l'Università degli studi di Palermo e le stesse.
- 9) Gli studenti cittadini stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, di persona ammissibile alla protezione sussidiaria o alla protezione temporanea in quanto provenienti da paesi in situazione di conflitto nel rispetto dei requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo.
- 10) Ciascuno studente può usufruire, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione, di una sola tipologia di esonero.

Art. 5 – RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

- 1) Per le seguenti categorie di studenti, che si iscrivono in modalità full time, sono previste le appresso indicate riduzioni del contributo onnicomprensivo dovuto, non cumulabili tra loro o con gli esoneri parziali previsti nell'articolo precedente:
 - a. gli studenti, iscritti nell'A.A. precedente presso Atenei con sede in altre Regioni, che effettuino il trasferimento presso l'Università di Palermo, per il primo anno di iscrizione sono esentati dal versamento del contributo onnicomprensivo;
 - b. gli studenti iscritti, per la prima volta, alla Laurea triennale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, diplomatisi con voto compreso tra 95 e 100, usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 25% fino ad un massimo di 350 euro. Coloro che si diplomano con voto pari a 100 e lode usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 50% fino a un massimo di 500 euro;
 - c. gli studenti iscritti, per la prima volta, al primo anno di una Laurea Magistrale, laureatisi con votazioni dilaurea uguali o superiori a 95 ed inferiori o uguali a 109, usufruiscono per il primo anno di una riduzione del 30% fino ad un massimo di 500 euro;
 - d. gli studenti iscritti, per la prima volta, al primo anno di una Laurea Magistrale, laureatisi con votazioni dilaurea pari a 110 o 110 e lode usufruiscono per il primo anno di una riduzione del 50% fino ad un massimo di 1.000 euro;
 - e. per i nuclei familiari con più componenti iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo e conriferimento ai soli iscritti, in modalità full time, entro la relativa durata legale (in corso), per ogni ulteriore iscritto in corso dopo il primo, il contributo onnicomprensivo viene calcolato considerando una riduzione del 25% del contributo onnicomprensivo fino a un massimo di 200 euro;
 - f. gli studenti iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo e residenti in province diverse da quelle in cui ha sede il Corso di Laurea al quale sono iscritti, pagano, per la durata legale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto di una classe ISEE;
 - g. gli studenti aderenti a programmi internazionali, volti al conseguimento del double degree/doppio titolo e che prevedono il versamento della contribuzione anche nell'ateneo estero, potranno usufruire, ove deliberato dal Consiglio di Amministrazione per l'A.A. corrente in relazione al numero dei programmi internazionali e al numero di studenti richiedenti, di una del contributo onnicomprensivo per l'anno di frequenza all'estero;
 - h. gli iscritti in corso e in modalità full time dal secondo anno in poi, che abbiano conseguito, con una media uguale o superiore a 28/30, almeno 48 CFU nei 12 mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l'iscrizione, hanno diritto a una riduzione del 20% del contributo onnicomprensivo fino ad un massimo di 350 euro;



i. per i corsi di laurea individuati con apposita convenzione nell'ambito del progetto PA 110 e lode riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione, il contributo è determinato in quota fissa di € 600 da corrispondere in unica soluzione con la prima e unica rata;

l. gli studenti che, individualmente o in gruppi costituiti da studenti dell'Ateneo, si classificano nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale, riconosciuti dall'Università degli Studi di Palermo con provvedimento che verrà successivamente formalizzato, usufruiscono della riduzione di una classe ISEE.

m. i dipendenti e i figli dei dipendenti dell'Università di Palermo (personale docente e TAB) iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo, pagano, per la durata normale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto del 50% per classi ISEE fino alla 17a inclusa; per le classi superiori alla 17 la riduzione è di una classe ISEE.

Art. 6 – RIMBORSI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

- 1) È prevista la possibilità per lo studente di inoltrare istanza di rimborso del contributo onnicomprensivo laddove lo stesso ritenga di avere versato una quota di contribuzione non aderente alla propria situazione reddituale.

Tale istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente mediante l'apposita pratica presente all'interno del portale studenti e sarà posta al vaglio dei competenti uffici che, qualora a seguito della loro istruttoria risultasse fondata, potranno predisporre apposito decreto da sottoporre all'attenzione del Magnifico Rettore che ne stabilirà l'eventuale ammissibilità.

- 2) Nell'ambito delle disponibilità previste nel bilancio di previsione, e comunque entro il limite massimo complessivo di euro 150.000 annui, gli studenti che abbiano sostenuto, nell'A.A. precedente, tutti gli esami previsti nel loro piano di studi o devono al più sostenere o ottenere la convalida di un solo insegnamento nell'A.A. in corso e si laureino entro la prima sessione ordinaria estiva dell'A.A. in corso, potranno richiedere, il rimborso del 50% del contributo onnicomprensivo. Qualora la disponibilità di bilancio non fosse sufficiente a soddisfare il rimborso del 50% del contributo onnicomprensivo, per tutte le richieste ricevute dagli aventi diritto nei termini prescritti, la quota da rimborsare verrà calcolata proporzionalmente al rapporto fra la disponibilità di bilancio (nel limite massimo complessivo di euro 150.000 annui) ed il totale degli importi richiesti a rimborso dagli aventi diritto.

Art. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

- 1) Il versamento dei contributi e delle tasse avviene esclusivamente nelle forme previste dalle norme in materia di pagamenti per la Pubblica Amministrazione e con gli strumenti tecnologici di cui dispone l'Università degli Studi di Palermo. Tali modalità sono indicate nell'allegato "1" che, in caso di variazioni, verrà aggiornato e tempestivamente pubblicato sul sito web dell'Università.
Versamenti pervenuti con modalità diverse da quelle previste dal bollettino PAGO PA non potranno essere utilizzati ai fini del pagamento delle tasse universitarie e, nelle more della restituzione di quanto erroneamente versato a seguito di presentazione di apposita istanza di rimborso, la contribuzione dovrà essere saldata versando la contribuzione mediante circuito PAGO PA.
- 2) Le scadenze di pagamento per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso a numero programmato sono stabilite dai rispettivi bandi.
- 3) Per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico ad accesso libero e per le iscrizioni agli anni successivi al primo le scadenze di pagamento sono indicate nel calendario didattico di Ateneo pubblicato sul sito web dell'Università.
- 4) Per le iscrizioni ai Corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero la data di verifica della personale preparazione e la data di iscrizione sono indicate nel calendario didattico di Ateneo pubblicato sul sito web dell'Università.
- 5) Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria di un Anno Accademico non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'Anno Accademico successivo.



- 6) Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo è suddiviso in tre rate come appresso indicato, da versare entro le rispettive scadenze indicate nel Calendario didattico:
- a) Prima rata, da versare all'atto dell'immatricolazione o iscrizione, composta da:
 - imposta di bollo assolta in maniera virtuale;
 - tassa regionale per il diritto allo studio;
 - primo acconto contributo onnicomprensivo nella misura del 40% dell'importo dovuto. La prima rata deve essere pagata:
 - a1. per l'immatricolazione ai corsi di studio a numero programmato, entro i termini previsti da ciascun bando di concorso per l'accesso o nei dispositivi di scorrimento della graduatoria;
 - a2. per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, entro il 30 settembre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico (ad es. 2024 per l'anno accademico 2024-2025);
 - a3. per le iscrizioni ai corsi di laurea magistrali biennali ad accesso libero la scadenza della prima rata è fissata al 30 novembre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico.
 - b) Seconda rata (per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato), composta dal secondo acconto del contributo onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto, da versare entro il 31 dicembre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico.
 - c) Terza rata (per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato), composta dal saldo del contributo onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto, da versare entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno solare di fine dell'anno accademico (ad es. 2025 per l'anno accademico 2024-2025).
- 7) Gli studenti possono sostenere gli esami relativi agli insegnamenti erogati al primo semestre, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo, soltanto dopo avere pagato la prima e la seconda rata.
- 8) Gli studenti potranno sostenere gli esami relativi agli insegnamenti erogati al secondo semestre o annuali, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo, soltanto dopo avere pagato tutte le rate previste dal comma 6 del presente articolo.
- 9) L'iscrizione effettuata dopo la scadenza della seconda rata dell'anno accademico di riferimento comporta il pagamento delle tre rate in unica soluzione; l'iscrizione effettuata nei mesi di marzo e aprile dell'anno accademico di riferimento comporta il versamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo in soluzione unica, oltre le indennità di mora calcolate secondo quanto previsto all'art. 11.
- 10) Dopo il 30 aprile lo studente in corso che non ha completato gli anni relativi alla durata normale del proprio Corso di laurea, potrà iscriversi solo in qualità di fuori corso rispetto all'anno di sua ultima iscrizione. Se tale ultima iscrizione è effettuata in modalità part-time per la prima volta del relativo anno di corso, lo studente dovrà prima modificare l'iscrizione in modalità full time, pagando le dovute differenze, e quindi iscriversi in qualità di fuori corso per l'anno corrente. Per i Corsi di laurea a programmazione nazionale, la modifica dell'iscrizione in full time implicherà per l'anno accademico corrente, l'iscrizione in qualità di ripetente al fine di ottemperare alle frequenze del relativo anno di corso.
- 11) Gli studenti che, presentano domanda per l'ottenimento della borsa di studio da parte dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) devono compilare la specifica sezione presente nella domanda di immatricolazione/iscrizione e sono tenuti a versare, a titolo di prima rata, solo gli importi relativi al bollo e alla tassa regionale ERUSU fatti salvi gli esoneri previsti dall'art. 3, comma 22, della legge 549/1995.

Art. 8 - ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

- 1) Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto nei tempi e con le modalità previste dallo specifico Regolamento e comporta il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, nella misura del 70% per le fasce da 0 a 15 e del 90% per le fasce superiori. Alle seguenti



categorie di studenti:

- a. Studente lavoratore con contratto a tempo determinato e/o indeterminato, della durata minima di un anno a decorrere dall'anno accademico antecedente a quello di immatricolazione o di iscrizione, con un reddito di almeno 9.000 euro fiscalmente dichiarato;
 - b. Studentessa madre o studente padre, per i primi cinque anni di vita del bambino;
 - c. Studenti-Atleti dichiarati tali ai sensi delle delibere del S.A. n. 28 del 15 gennaio 2019 en. 303/2019 del 7 novembre 2019; sarà concesso il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, nella misura del 50%.
- 2) Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 10, è consentito il passaggio di status da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno non prima che siano trascorsi due anni di carriera a tempo parziale. Ai fini del computo della durata legale del Corso di laurea, l'iscrizione in modalità part time equivale a metà anno.

Art. 9 - CORSI SINGOLI

- 1) L'iscrizione ai corsi singoli comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell'ISEE secondo gli importi di cui alla Tabella B1.
La suddetta tassazione non si applica nel caso di acquisto di CFU relativi a pacchetti necessari all'abilitazione per l'insegnamento, per i quali la contribuzione è specificamente deliberata dal Consiglio di amministrazione.
- 2) In ogni caso, l'iscrizione è limitata a insegnamenti che complessivamente consentono di acquisire sino a 36 CFU per anno accademico. Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione.
- 3) Coloro che non sostengono gli esami entro la scadenza di cui al precedente comma 2, devono procedere ad una nuova iscrizione, previo pagamento del relativo contributo.
- 4) Coloro che acquistano corsi singoli presso l'Università degli studi di Palermo e nell'anno successivo si iscrivono ad un Corso di laurea, in cui tali insegnamenti sono previsti nel piano di studio, avranno detratto dal contributo onnicomprensivo, entro i limiti di quanto dovuto, il 50% dell'importo versato nell'anno precedente per l'acquisto dei corrispondenti CFU
- 5) L'iscrizione ai corsi singoli erogati in modalità telematica, con la presenza di un tutor didattico, comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell'ISEE secondo quanto riportato nella Tabella B1.
La medesima contribuzione si applica anche agli studenti di CdS tradizionali che scelgono corsi erogati in modalità telematica come insegnamenti a scelta dello studente, secondo quanto previsto dal proprio piano di studi

Art. 10 - STUDENTI STRANIERI

- 1) Gli studenti in possesso di titolo estero che, per perfezionare la domanda di immatricolazione/iscrizione, necessitano dell'indicatore ISEE parificato, dovranno versare la tassa regionale e il bollo virtuale e sono temporaneamente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo. All'atto del perfezionamento della domanda di immatricolazione, dovranno comunicare il parametro ISEE parificato, richiesto presso i centri di assistenza fiscale abilitati e comunicarlo all'Area Didattica e Servizi agli Studenti al fine di determinare la classe ISEE di appartenenza.
- 2) Laddove lo studente di nazionalità extraeuropea, richiedente visto per motivi di studio, non sia nelle condizioni di presentare idonea documentazione necessaria al rilascio dell'ISEE parificato potrà versare un contributo onnicomprensivo di importo pari a quanto riportato nella Tabella B2, oltre tassa regionale e bollo virtuale.



Art. 11 – INDENNITÀ DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO

- 1) Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è gravato da indennità di mora, sul dovuto, riportate nella Tabella B3 non genera indennità per il ritardato pagamento, ma impedisce allo studente di sostenere gli esami relativi agli insegnamenti erogati al primo semestre, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo, fino all'avvenuto pagamento e alla definizione della relativa ricognizione da parte dei sistemi informativi di Ateneo.
- 2) Gli studenti che hanno presentato domanda di laurea nella sessione straordinaria, avendo sostenuto, al momento della presentazione della domanda almeno l'85% dei crediti previsti, (escludendo i crediti relativi alla prova finale), e non riescano a laurearsi nella predetta sessione, possono iscriversi all'anno corrente pagando il contributo onnicomprensivo dovuto, non gravato da indennità di mora.
- 3) Gli studenti che si iscrivono, con riserva, ad un Corso di laurea magistrale biennale ad accesso libero, in attesa di conseguire la laurea triennale, possono perfezionare tale iscrizione, dopo la laurea, pagando la seconda rata del contributo onnicomprensivo non gravato da indennità di mora.
- 4) Gli studenti che, al di fuori dai termini ordinariamente previsti dal Calendario didattico di Ateneo, richiedano l'autorizzazione a presentare la domanda di partecipazione agli esami di laurea e/o il rinnovo della domanda di laurea, sono tenuti al pagamento degli importi corrispondenti con una maggiorazione di euro 100,00. La richiesta potrà essere inoltrata entro e non oltre 10 giorni dall'inizio della sessione di laurea pena l'impossibilità di esaminare l'istanza.

Art. 12 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

- 1) La condizione economica-patrimoniale dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-U) calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'art. 2- sexies del D.Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e della legge n. 89/2016 o, per il corrente anno accademico, con riferimento all'ISEE corrente. L'ISEE è utilizzato per determinare la parte del contributo onnicomprensivo universitario commisurato alla condizione economica-patrimoniale dello studente. La presentazione dell'ISEE è finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria contribuzione.
Nel caso in cui lo studente inizialmente scelga di non dichiarare il proprio ISEE-U, lo stesso viene temporaneamente collocato, d'ufficio, nella 14° classe contributiva. Tale posizione dovrà essere variata una volta ottenuto l'ISEE-U da presentare perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico di riferimento o, con motivata richiesta da presentare comunque entro il 31 gennaio successivo. In caso di mancata presentazione dell'ISEE-U entro il termine sopra indicato, lo studente verrà collocato d'ufficio nella classe massima di reddito.
La classe massima potrà essere modificata qualora lo studente comunichi l'ISEE entro il 30 aprile con il pagamento di una mora di 200 euro. -
- 2) Per poter usufruire delle riduzioni dei contributi universitari è necessario che l'ISEE sia calcolato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e che sia riferito al nucleo familiare dello studente. L'Università, fermo restando l'obbligo dello studente di presentare la suddetta dichiarazione per usufruire dei benefici di legge e di inserirne il relativo valore all'atto della compilazione della domanda di iscrizione/immatricolazione, può acquisire il valore ISEE direttamente dalla banca dati dell'INPS.
Con riferimento alla condizione di studente indipendente, lo studente universitario è dichiarato autonomo dal nucleo familiare di origine se in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 159/2013 e dal D.M. 1320/2021 ossia residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'ISEE universitario, in alloggio non di proprietà di un suo membro e in possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, non inferiori a 9.000 euro da almeno due anni.
- 3) Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere soggette a controlli. A tal fine l'Università di Palermo può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con l'ERSU, con gli Uffici



dell'Amministrazione Finanziaria, con l'INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo. In caso di accertamento positivo, di difformità od omissioni tali da comportare variazioni al valore ISEE dichiarato, lo studente potrà essere chiamato a restituire, ai sensi dell'art. 10 — comma 3 — del D.Lgs. 68/2012, il triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare sulla base delle risultanze dell'accertamento o del valore dei servizi indebitamente fruiti, nonché sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 38 — comma 3- della legge n. 122/2010e s.m.i., fermo restando la presentazione di rapporto all'Autorità Giudiziaria ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali.

In applicazione dell'art. 38 co. 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il dichiarante, in presenza di anomalie e/o errori nell'ISEE può procedere a un ravvedimento con la consegna di idonea documentazione volta a sanare le predette omissioni/difformità; laddove le dichiarazioni Isee non siano più rettificabili entro l'anno di riferimento o non sia più possibile richiedere il valore ISEE, su richiesta dell'interessato e previa verifica sulle banche dati, ove possibile, potranno essere effettuate dagli operatori dell'Università integrazioni/modifiche correttive della classe di reddito con il ricalcolo dell'ISEE-U di ciascun anno accademico, al solo fine di individuare la corretta contribuzione da versare da parte del dichiarante, nelle modalità concordate con i competenti uffici (rimane a cura dell'Utente la eventuale modifica della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso l'INPS, in quanto gli operatori dell'Università consultano e non modificano il DataBase INPS).

Art.13 – CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO E BOLLI PER PRESTAZIONI D'UFFICIO A RICHIESTA INDIVIDUALE DELLO STUDENTE

- 1) Le prestazioni d'ufficio, a richiesta individuale dello studente, sono soggette anche al contributo ed ai bolli specificati nell'allegato "2" che, in caso di variazioni, verrà aggiornato e tempestivamente pubblicato sul sito web dell'Università.

Art. 14 – TRASFERIMENTI

- 1) Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dei bolli e del contributo onnicomprensivo previsto dall'Università degli Studi di Palermo.
- 2) Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro Ateneo entro il 1° ottobre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico di riferimento sono tenuti al pagamento della tassa di trasferimento (tab. B3) oltre all'imposta di bollo. Oltre tale data ed entro il 31 dicembre, gli studenti sono tenuti anche al pagamento delle tasse di iscrizione e della prima rata del contributo onnicomprensivo per l'anno accademico di riferimento, ovvero dell'intero contributo onnicomprensivo per istanze compilate successivamente al 31 dicembre 2023 in poi.

Art. 15 - RICHIESTA DI EQUIPOLLENZA

- 1) La richiesta di equipollenza di un titolo estero con un corso del primo, secondo o terzo ciclo dell'Istruzione Superiore erogato dall'Università di Palermo, inoltrata nei termini previsti dal Calendario didattico di Ateneo a seguito del pagamento di apposito contributo (Tab. B3), consente l'iscrizione al relativo Corso di studi, secondo le norme previste dal presente regolamento, qualora non vi sia un riconoscimento totale del titolo conseguito all'estero.
- 2) Se il riconoscimento è concesso nella sua interezza è dovuto solo un importo complessivo indicato nella Tab. B3, oltre all'imposta di bollo.



**Art. 16- RICHIESTA DI RICOGNIZIONE, DI SOSPENSIONE O RIATTIVAZIONE
DELLA CARRIERA**

- 1) Le richieste di sospensione, di ricognizione e di riattivazione della carriera implicano il pagamento di appositi importi (Tab. B3), oltre che dell'imposta di bollo.

Art. 17 - RINUNCIA AGLI STUDI

- 1) Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme versate.
- 2) Per registrare la rinuncia lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi all'ultimo anno in cui risulta iscritto.
- 3) Lo studente che rinuncia agli studi entro il 31 dicembre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico di riferimento non paga la seconda e la terza rata del contributo onnicomprensivo.
- 4) Lo studente che rinuncia agli studi dopo il 31 dicembre ed entro il 28 febbraio (29 febbraio se anno bisestile) dell'anno accademico di riferimento in poi non è tenuto a pagare la terza rata.
- 5) Lo studente che rinuncia agli studi dopo il 28 febbraio (29 febbraio se anno bisestile) dell'anno accademico di riferimento in poi è tenuto a corrispondere l'intero contributo onnicomprensivo.

Art. 18 – RICHIESTA DI RILASCIO PERGAMENA E DUPLICATO PERGAMENA

- 1) Il rilascio della pergamena di laurea e di abilitazione e/o del duplicato della pergamena di laurea e abilitazione a seguito smarrimento e deterioramento è soggetto al pagamento dell'importo indicato nella tabella B4.
- 2) Per il duplicato della pergamena di laurea e abilitazione a seguito di furto è previsto il solo pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 19 – RICHIESTE DI PASSAGGIO

- 1) Le richieste di passaggio di Corso di Laurea, di passaggio di sede, di passaggio di classe di laurea sono soggette al pagamento dell'importo indicato nella tabella B4, oltre che dell'imposta di bollo.

Art. 20 – RICHIESTE DI REINTEGRO CARRIERA DECADUTI

- 1) Le richieste di reintegro della carriera per l'iscrizione ad un corso di Laurea del nuovo ordinamento, con convalida degli insegnamenti della pregressa carriera, sono soggette al pagamento dell'importo indicato nella tabella B4, oltre che dell'imposta di bollo.

Art. 21 – RICHIESTA SERVIZIO DI SPEDIZIONE

- 1) La richiesta di spedizione dei Certificati è soggetta al pagamento di importi differenti sulla base delle zone tariffarie (Tab. B3).

Art. 22 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- 1) Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica, sanitaria e per le professioni legali sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo, come da prospetto riportato di seguito al presente articolo.
- 2) Gli specializzandi effettuano il versamento del contributo annuo onnicomprensivo in due rate. La prima è versata al momento dell'iscrizione, la seconda prima dell'esame teorico - pratico di profitto.
- 3) Sui pagamenti eseguiti oltre il 15° giorno dalla data di scadenza, grava un'indennità di mora pari al 10% dell'importo dovuto. La penale si applica sulla prima rata.
- 4) Il pagamento viene effettuato tramite bollettino PagoPA e la mora per ritardato pagamento è generata automaticamente. Per sostenere gli esami e conseguire il titolo di studio occorre essere in regola con tutti i pagamenti.
- 5) Anche il pagamento della soprattassa è condizione necessaria al fine di poter usufruire dei servizi di prenotazione on-line degli appelli e per sostenere gli esami di profitto.



- 6) Il mancato pagamento della prima rata del contributo determina il mancato perfezionamento dell'iscrizione all'anno successivo di corso; detto mancato pagamento comporta, altresì, l'impossibilità della regolare prosecuzione della frequenza del corso stesso e della correlata attività assistenziale per le scuole di specializzazione di Area Medica.
- 7) Le scadenze per i pagamenti delle singole rate sono indicate nei rispettivi bandi.
- 8) Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 68/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, ad eccezione dei bolli e dei diritti fissi, gli iscritti alle Scuole di Specializzazione con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento e gli specializzandi che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, ad eccezione dei medici.
- 9) Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo previsto dall'Università degli Studi di Palermo e della tassa di trasferimento come da tabella B4, oltre all'imposta di bollo.
- 10) Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro Ateneo sono tenuti al pagamento della tassa di trasferimento indicata nella tabella B4, oltre all'imposta di bollo.
- 11) Tutti gli importi dovuti per la frequenza delle Scuole di Specializzazione sono indicati nelle tabelle C1, C2, C3, C4.

Art. 23 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO

- 1) Gli iscritti al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno ex DM 30 settembre 2011 sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo, come da tabella C5.
- 2) I corsisti effettuano il versamento del contributo in due rate, la prima al momento dell'immatricolazione, e la seconda prima dell'esame per il conseguimento della specializzazione. Le scadenze per i pagamenti delle singole rate sono indicate nei rispettivi bandi.
- 3) Il pagamento viene effettuato tramite bollettino PagoPA. Per sostenere gli esami e conseguire il titolo di studio occorre essere in regola con il pagamento di tasse e contributi.
- 4) La sospensione del Corso è possibile per gravi motivi documentati, a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate o nei casi previsti dal D.lgs 151/2001 e ss. ed è concessa con provvedimento del Rettore o suo delegato. In caso di sospensione o di interruzione del Corso non è dovuto alcun rimborso delle tasse già pagate.
- 5) Coloro ai quali è stata concessa la sospensione del corso potranno immatricolarsi in soprannumero nel ciclo successivo ove consentito da apposite disposizioni ministeriali. La tassa di iscrizione in soprannumero per coloro i quali hanno sospeso il corso varierà in base a quanto è già stato versato in precedenza: se nel precedente ciclo sono state versate entrambe le rate, sarà dovuta esclusivamente l'imposta di bollo fissa di 16 euro. Nel caso in cui era stata corrisposta solamente la prima rata, allora è previsto il pagamento della seconda rata più imposta fissa di bollo di 16 euro.
- 6) Gli iscritti al Corso di Specializzazione con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 68/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo e della tassa regionale, ad eccezione dell'imposta di bollo e della quota da trasferire agli istituti scolastici.



Art. 24 – OPEN BADGE

- 1) L'importo per il rilascio dell'Open Badge è indicato nella tabella B4.

Art. 25- DOTTORATO DI RICERCA

- 1) Ai sensi del comma 262 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento di tasse o contributi a favore dell'Università.
- 2) I Dottorandi titolari di borsa di studio sono tenuti al versamento, all'atto di iscrizione, degli importi indicati nella tabella E.

**Art. 26 - SOSPENSIONE DEGLI STUDI – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E
DOTTORATO DI RICERCA**

- 1) In caso di sospensione della durata di un anno, ove questa avvenga su un anno accademico, non è dovuto alcun pagamento.
- 2) In caso in cui la sospensione è della durata di un anno ma avviene su due anni accademici non è dovuto il pagamento della seconda rata dell'anno accademico di inizio sospensione, qualora fosse stata già versata per scadenza di termini la stessa verrà conguagliata con quanto dovuto per l'anno accademico successivo.
- 3) La sospensione di durata inferiore ad un anno comporta il pagamento delle tasse e dei contributi previsti per l'intero anno accademico.

Art. 27 – NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

- 1) Si abrogano tutte le norme regolamentari, le deliberazioni e le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento.
- 2) Gli importi riportati nelle tabelle allegate al presente Regolamento vengono aggiornati annualmente, anche con riferimento al solo adeguamento dell'indice dei prezzi al consumo da parte dell'ISTAT, con riferimento all'anno solare immediatamente precedente all'anno accademico di riferimento, con arrotondamento all'euro, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 3) I dati aggiornati vengono comunicati tramite il portale di Ateneo e vengono applicati dall'anno accademico immediatamente successivo alla loro pubblicazione.
- 4) In sede di prima applicazione, per l'A.A. 2024/2025, gli importi di cui alle Tabelle allegate al presente Regolamento, che si riferiscono all'A.A. 2023-2024, verranno aggiornati applicando a ciascun importo l'aggiornamento corrispondente a due terzi dell'adeguamento dell'indice dei prezzi al consumo da parte dell'ISTAT, con riferimento ai cinque anni solari precedenti il nuovo anno accademico (1° gennaio 2019 – 31 Dicembre 2023).
- 5) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia ed alle vigenti norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Palermo.

Art. 28 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione, con Decreto Rettorale, e si applica a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 secondo il disposto dell'art. 1, comma 254, della legge n. 232/2016.
- 2) La pubblicità è data mediante affissione all'albo ufficiale e sul sito d'Ateneo.